

ATTO DD 1676/A1821A/2023**DEL 14/06/2023****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E
LOGISTICA****A1821A - Protezione civile**

OGGETTO: Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - D.L. n. 120/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021 - Interventi per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile per le aree interne. Affidamento diretto “in house” a IPLA SpA del servizio di redazione della Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, localizzata nel territorio delle Aree Interne Valli dell’Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana. Approvazione dello schema di contratto.
Accertamento di Euro 152.210,80 sul capitolo cap. 20524/2023, Accertamento di Euro 76.105,40 sul capitolo 20524/2024; impegni per complessivi Euro 254.421,60 sul capitolo 114182/2023 ed impegno di Euro 76.105,40 sul capitolo 114182/2024. CUP J69I23000690001

PREMESSO CHE:

il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi;

la legge 21 novembre 2000, n. 353, “*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*” prevede, all’art. 2, che le Regioni approvino “*il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”;

il D.lgs 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile” elenca, all’art. 2, le attività di protezione civile e tra queste la previsione (c.2) definita come “*insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile*” nonché le attività di prevenzione 2 non strutturali (c.4, lett.b) tra le quali la pianificazione e (c.4,lett.i) “*le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.*”;

il medesimo D.lgs, all’art.19 (ruolo della comunità scientifica) riconosce che “*la comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano*

raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali”;

il D.L 08/09/2021, n.120 *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*, convertito con modificazioni dalla L. 08/11/2021 n. 155, il quale prevede, all’art. 4 c.2, il finanziamento *“di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Gli interventi di cui al presente comma sono orientati al principio fondamentale della tutela degli ecosistemi e degli habitat.”*

TENUTO CONTO CHE:

l’Accordo di partenariato per l’impiego in Italia dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014, ha riconosciuto che lo sviluppo del Paese dipende anche dal contributo delle aree interne e ha previsto la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, mobilità e scuola) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

la deliberazione del CIPESS n. 8 del 14 aprile 2022 *“Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Assegnazione di risorse in favore di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex articolo 4, comma 2, decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120”*, ha assegnato una quota pari a 39,8 milioni di euro, corrispondente all’annualità 2022, per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree interne identificate nel ciclo di programmazione 2014-2020, in ragione di quote uguali di 552,778,00 mila euro per ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione e da ogni provincia autonoma di riferimento;

la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 21-1251 del 30 marzo 2015 - in un percorso condotto congiuntamente con il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), organismo di carattere interministeriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ha identificato le Aree Interne SNAI (di seguito AI) in cui avviare la sperimentazione del periodo 2014-2020: Valli Maira e Grana, Valle Ossola, Valle Bormida e Valli di Lanzo;

con la comunicazione del 25 maggio 2022 (Prot. 10796) il Settore Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del Sistema regionale ha acquisito le proposte di schede progetto per un costo complessivo di 2.211.112,00 euro, anche per quanto riguarda la *“Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, localizzata nel territorio dell’AI “Valli dell’Ossola”, nel territorio dell’AI Valli di Lanzo, nel territorio dell’AI Valle Bormida e nel territorio dell’AI Valli Maira e Grana, gestito a titolarità regionale, e realizzata nel quadro del Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025;*

VALUTATO CHE:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 10-2996 del 19 marzo 2021 è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi 2021-2025”; ai sensi della L. 21/11/2000 n. 353 art. 3 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e L.r. 15 del 04/10/2018 art. 1 c.3 lett.b), aggiornato con Deliberazione regionale n. 12-5791 del 13 ottobre 2022;

gli elementi e criteri del Piano regionale richiedono, per tradursi in progetti e opere, una peculiare attività di pianificazione alla scala territoriale, che deve attuarsi specificatamente alle aree soggette ad alto rischio di incendio e corrispondenti all’ambito di applicazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT), previsti dall’art. 6 c.3 del D.lgs 03/04/2018 n 34 - “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;

la contemporaneità e la potenziale grande sinergia tra gli strumenti pianificatori ideati consentirà di ottenere informazioni, analisi e strategie coerenti, garantendo un miglior approccio alla salvaguardia del patrimonio boschivo, delle sue potenzialità e ottimizzando l’adattamento dei popolamenti ai cambiamenti climatici;

Preso atto

della Deliberazione n. 6-6352 del 28.12.2022 D.Lgs 34/2018 (Testo Unico in materia di Foreste) – DiM 23.12.2021 n. 677064 (Strategia Forestale Nazionale) – - Individuazione delle azioni prioritarie per l’utilizzo delle risorse assegnate per gli anni 2022 e 2023 con decreto interministeriale n. 0145804/2022 e decreto ministeriale n. 591238/2021 in riferimento al Fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale e al Fondo per le foreste italiane;

Vista la D.G.R. n. 32-5990 del 18 Novembre 2022 “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). DL 120/2021, convertito nella L155/2021. Presa d'atto degli esiti dell'istruttoria tecnica nazionale di individuazione degli interventi per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile per le aree interne nel ciclo 2014-2020 e disposizioni per il loro avvio. Iscrizione delle risorse vincolate assegnate alla Regione Piemonte.”, che ha demandato, tenuto conto della sua natura prettamente tecnica ed operativa, la gestione delle attività a titolarità regionale previste dalla scheda intervento 0.1 *Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi* al Settore Protezione Civile della Direzione regionale Opere Pubbliche, Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in collaborazione con il settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, con assunzione delle relative obbligazioni giuridiche ed ha disposto l’avvio della realizzazione delle attività a titolarità regionale previste dalla scheda intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi per un importo complessivo di Euro 380.527,00;

Visto che la Direzione regionale Opere Pubbliche, Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con Nota del 18 ottobre 2022 (Prot. 44236) ha richiesto alla Direzione regionale Risorse finanziarie e patrimonio l’iscrizione nel bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2022-2024 della somma complessiva di 380.527,00 €, secondo il seguente riparto della dotazione finanziaria:

- 304.421,60 € per il 2023

- 76.105,40 € per il 2024

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4111 del 29.12.2022, con la quale è stato effettuato l’ Accertamento di euro € 152.210,80 sul cap. 20524/2022 e prenotato l’impegno di spesa di € 152.210,80 sul cap. 114182/2023 (prenotazione 2023/4625) “strategia nazionale aree interne, prevenzione incendi boschivi, attuazione di progetti finalizzati a migliorare la pianificazione per la prevenzione e la mitigazione degli impatti degli incendi boschivi (d.l. 120/2021 conv. in legge 155/2021 e d. cipess 8/2022);

Considerata la necessità da parte dell’amministrazione regionale di porre in atto le azioni previste dalla DGR n. 32-5990 del 18 Novembre 2022 “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). DL 120/2021, convertito nella L155/2021 e specificamente quanto concerne la scheda intervento 0.1 *Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi*;

Vista la Determinazione dirigenziale n 1373 del 15.05.2023 con la quale è stato approvato l’ Accordo di

collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, per la predisposizione di linee guida a supporto della redazione dei Piani di Prevenzione AIB Territoriali, tra la Regione Piemonte ed il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino - DISAFA ed impegnata la somma di Euro 50.000,00 sul capitolo di bilancio 114182/2023;

Considerato che le attività oggetto della presente Determinazione costituiscono evoluzione del Piano regionale Antincendi Boschivi, approvato con DGR 10-2996 del 19 marzo 2021, ed aggiornato con DGR12-5791 del 13.10.2022 e per il quale IPLA ha svolto importante attività di supporto tecnico scientifico, in collaborazione con il DISAFA;

Posto che le attività per la realizzazione della scheda intervento 0.1 Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi della SNAI rientrano - anche per ragioni, già specificate in premessa, di omogeneità tra gli strumenti pianificatori territoriali - tra quelle che il Settore Protezione civile intende affidare direttamente ad IPLA SpA secondo un modello organizzativo "in house providing";

tenuto conto della Determinazione dirigenziale n. 881 del 29.12.2022 con la quale il Settore Foreste della Direzione Ambiente Energia e Territorio, ha proceduto con l'Affidamento diretto "in house" a IPLA SpA del servizio di "Ideazione e sviluppo dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale - PFIT" ed impegnato le somme necessarie;

Vista la nota prot. 2546 del 20.01.2023 con la quale il Settore Protezione civile ha chiesto al IPLA SpA un Progetto per la redazione dei Piani territoriali di prevenzione aib, ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) (DL 120/2021, convertito nella L. 155/2021) specificamente per le AI Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana, della durata di anni 2 (2023-2024)

Vista il Progetto presentato da IPLA SpA con nota prot.36 del 24.01.2023 (acquisita a ns. prot. n. 3116 del 25.01.2023, per la redazione dei piani territoriali di prevenzione aib, ai sensi della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) (dl 120/2021, convertito nella l. 155/2021, specificamente per le AI Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana per la durata di anni due (2023-2024), per un importo complessivo di € 330.527,00 o.f.i, di cui € 164.708,00 per il 2023 ed € 165.819,00 per il 2024;

Richiamati:

- la legge regionale 12/1979, che ha autorizzato la costituzione dell'Istituto per le Pianta da Legno e l'Ambiente, IPLA SpA, ed in particolare l'articolo 1 che impegna l'Istituto ad operare a fini di interesse regionale;
- l'articolo 3 della suddetta legge, che, nel definire le modalità di conseguimento dei fini sociali e l'ambito di attività dell'Istituto, ne valorizza il carattere di strumentalità rispetto ai fini di interesse regionale;

Vista la D.G.R. n. 237-38076 del 17/10/2017 con cui il Consiglio Regionale ha effettuato la "Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da Legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA)", successivamente modificato con D.C.R. n. 287-18811 del 08.05.2018, in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed in particolare:

- al comma 3 dell'art. 16 prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";
- al comma 1 dell'articolo 26 prevede il termine del 31 luglio 2017 per l'adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico;
- l'art. 5 dello Statuto definisce l'oggetto sociale e le relative attività;
- l'art. 7, comma 2, dello Statuto, individua la Regione Piemonte quale socio alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta;
- l'art. 17 dello Statuto stabilisce che la società è amministrata da un Amministratore unico la cui nomina e revoca spetta, ex art. 2449 del c.c. alla Regione Piemonte che con D.G.R. n. 10-986 del 07.02.2020 ha nominato Andrea MORANDO.

Visto lo Statuto vigente approvato con Assemblea straordinaria del 18.05.18 e atto notarile Notaio Marcoz rep. 9.743/7.076.

Richiamati, altresì:

- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) che stabilisce a quali condizioni è legittimo un affidamento diretto a un soggetto “in house” senza ricorso al mercato;
- in particolare l’art. 5 comma 1 lettera a) del suddetto codice che dispone che un appalto pubblico non rientri nell’ambito di applicazione del codice quando l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- in particolare l’art. 192, comma 2 del suddetto Codice che impone alle stazioni appaltanti, per l’affidamento diretto “in house” di un contratto avente a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e l’obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 235 del 15.02.2017 per disciplinare l’iscrizione nell’Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house” previsto dall’art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, art 4 comma 1 che dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, invece, (comma 2, lettera d) possono, direttamente o indirettamente, costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o allo svolgimento delle sue funzioni;

Richiamate inoltre:

- le “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021 (recante modificazioni alla precedente D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 e D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 che ha approvato l’elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale);
- l’art. 13 “Modalità di affidamento” delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l’affidamento “in house” compete:
 - a) la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall’art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - b) il controllo della gestione e dell’esecuzione dell’affidamento.Lo stesso comma 2 prevede inoltre che la valutazione di congruità, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 50/2016, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.
- gli artt. 7 “Controllo analogo sugli atti”, 8 “Modalità di esercizio del controllo analogo” delle citate Linee guida definiscono i contenuti e le procedure con cui viene esercitato il controllo analogo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che, in relazione a quanto sopra, la società “in house” IPLA S.p.A. può considerarsi equiparata ad

una articolazione organizzativa della Regione Piemonte e rappresenta uno degli strumenti utilizzati dalla stessa Regione Piemonte per il perseguimento delle proprie finalità pubbliche;

considerato che la Regione Piemonte ha provveduto all'iscrizione (domanda di iscrizione prot. 19735 del 02.03.2018 – numero di iscrizione 527) di IPLA S.p.A. all' Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art. 192 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

in relazione a quanto sopra espresso, vista l'esperienza, le competenze e le professionalità di IPLA SpA acquisite in decenni di attività tecnico - scientifica a supporto delle politiche e delle azioni istituzionali della Regione Piemonte nel campo specifico della pianificazione forestale ed antincendi boschivi;

considerato che l'apporto di IPLA SpA, attraverso la valorizzazione delle predette esperienze, competenze e professionalità, costituisce elemento integrante il "beneficio alla collettività" ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

espresse le seguenti ulteriori considerazioni relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto:

- la coerenza con la scelta di istituire prima e utilizzare poi una società "in house", tanto da prevedere, all'interno del bilancio regionale, un capitolo di spesa dedicato (il cap. 120682), nel quale sono annualmente stanziare risorse;
- l'efficienza già dimostrata da IPLA SpA in virtù della consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie, alla cui definizione ha peraltro fornito un importante contributo;
- l'efficacia nello svolgimento delle attività con maggiore carattere istituzionale a supporto degli uffici regionali, attraverso l'apporto di conoscenze tecnico scientifiche che si integrano con l'attività tecnico amministrativa;

considerato inoltre che la scelta di avvalersi dei servizi "in house" di IPLA SpA è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe:

- una maggiore onerosità, per gli uffici, nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze tecniche e amministrative posseduto da IPLA SpA;
- un aggravio di difficoltà nello svolgimento di alcune tipologie di attività dovuto alla minor neutralità che caratterizza generalmente le scelte e l'operato dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

ritenuto, in particolare, che i costi e le tariffe utilizzate da IPLA SpA sono in linea con le risultanze di una prima analisi della congruità dei costi e delle tariffe effettuata dal collegio sindacale di IPLA nel corso del 2016 metodo che con la D.G.R. n. 3-4125 del 26.10.2016 (con la quale, tra l'altro si è approvata la convenzione quadro scaduta a maggio 2017) è stato assunto come utile riferimento da parte delle strutture affidanti ai fini della verifica di congruità come richiesto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

accertare ulteriormente la somma di Euro 152.210,80 sul capitolo cap. 20524/2023 e di Euro 76.105,40 sul capitolo 20524/2024 – codice soggetto Dipartimento di Protezione Civile cod. 243060;

impegnare a favore di IPLA S.p.A. - P.IVA 02581260011 (cod. ben. 67116) con sede in Torino, Corso Casale 476 la somma di Euro 152,210,80 sul capitolo 114182/2023 e di Euro 76.105,40 sul capitolo 114182/2024, la cui transazione elementare di tale prenotazione di impegno è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

rendere definitiva la prenotazione 2023/4625 per Euro 102.210,80 a favore di IPLA S.p.A. - P.IVA 02581260011 (cod. ben. 67116) con sede in Torino, Corso Casale 476, la cui transazione elementare di tale prenotazione di impegno è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

approvare il Progetto presentato da IPLA SpA trasmesso con nota prot.36 del 24.01.2023 (acquisita a ns.

prot. n. 3116 del 25.01.2023), per la redazione dei piani territoriali di prevenzione aib, ai sensi della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) (dl 120/2021, convertito nella l. 155/2021, specificamente per le Aree Interne: Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana per la durata di anni due (2023-2024);

approvare lo schema di contratto allegato alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

stabilire che il corrispettivo per la realizzazione dei servizi affidati sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico.

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debentrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori;

dato atto che la normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con esclusione delle operazioni rese nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA SpA non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

Preso atto che:

- le attività da affidare saranno regolate sulla base del contratto di cui allo schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- le attività da affidare comportano per IPLA SpA il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è titolare;
- IPLA SpA si configura come Responsabile esterno ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679).

Considerato inoltre che:

- ai sensi del comma 3, dell'articolo 28 del Reg. UE 2016/679 i trattamenti da parte del responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

- il responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal delegato del Titolare per iscritto con il presente atto di nomina;

- è intenzione del delegato del Titolare consentire l'accesso ai dati da trattare sia al Responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato,

si ritiene per quanto sopra opportuno procedere alla nomina di IPLA SpA come Responsabile esterno per il trattamento dei dati.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nei rispettivi esercizi di competenza;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti

capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i..

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Protezione civile arch. Francescantonio De Giglio e che il D.E.C. è la Dott.ssa Cristina Ricaldone del Settore Protezione civile;

ritenuto opportuno che il RUP si avvalga di un Comitato tecnico intersettoriale Protezione civile-Foreste, per la valutazione dei Piani territoriali, ognuno per le proprie competenze tecniche, prima della loro approvazione;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

Verificata la conformità con la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 ai fini del visto preventivo di regolarità contabile;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come parzialmente modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- L.r. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- L. 190/2012 e s.m.i., Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 " Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2022 - 2024";

- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1 - 6763 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025.";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa di:

- 1) dare atto della richiesta di preventivo nota prot. 2546 del 20.01.2023 con la quale il Settore Protezione civile ha chiesto al IPLA Spa un Progetto per la redazione dei Piani territoriali di prevenzione aib - ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) (DL 120/2021, convertito nella L. 155/2021) specificamente per le AI Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana, della durata di anni 2 (2023-2024) – secondo un modello organizzativo “in house providing
- 2) approvare Progetto presentato da IPLA SpA con nota prot.36 del 24.01.2023 (acquisita a ns. prot. n. 3116 del 25.01.2023, per la redazione dei piani territoriali di prevenzione aib, ai sensi della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) (dl 120/2021, convertito nella l. 155/2021, specificamente per le AI: Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana per la durata di anni due (2023-2024), per un importo complessivo di € 330.527,00 o.f.i.;
- 3) procedere all'affidamento diretto nei confronti di IPLA S.p.A. (P.IVA 02581260011) con sede in Torino, Corso Casale 476, per un importo complessivo di 330.527,00, secondo quanto previsto dalle norme e dalla giurisprudenza in materia e secondo gli indirizzi che la Regione ha già definito come criteri per la valutazione della congruità ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC in materia;
- 4) approvare, per l'affidamento delle attività di cui al Progetto per la redazione dei piani territoriali di prevenzione aib, ai sensi della Strategia nazionale Aree Interne (SNAI) (dl 120/2021, convertito nella l. 155/2021, specificamente per le AI Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana, lo schema di contratto di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, redatto conformemente alle indicazioni di cui al c. 1 dell'art. 13 delle “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale” come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 21 - 2976 del 19.03.2021;
- 5) accertare la somma di Euro 152.210,80 sul capitolo cap. 20524/2023 e di Euro 76.105,40 sul capitolo 20524/2024 – codice soggetto Dipartimento di Protezione Civile cod. 243060;
- 6) impegnare a favore di IPLA S.p.A. - P.IVA 02581260011 (cod. ben. 67116) con sede in Torino, Corso Casale 476 la somma di Euro 152,210,80 sul capitolo 114182/2023 e di Euro 76.105,40 sul capitolo 114182/2024, la cui transazione elementare di tale prenotazione di impegno è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) rendere definitiva la prenotazione 2023/4625 per Euro 102.210,80 a favore di IPLA S.p.A. - P.IVA 02581260011 (cod. ben. 67116) con sede in Torino, Corso Casale 476, la cui transazione elementare di tale prenotazione di impegno è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) stabilire che il corrispettivo per la realizzazione dei servizi affidati sarà liquidato a regolare esecuzione delle attività secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte delle fatture in formato elettronico;

9) dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 31, comma 1 del d.lgs.50/2016, è il Dirigente del Settore Protezione civile arch. Francescantonio De Giglio e che il D.E.C. è la dott.ssa Cristina Ricaldone del Settore Protezione civile;

10) di stabilire che il RUP si avvalga di un Comitato tecnico intersettoriale Protezione civile-Foreste, per la valutazione dei Piani territoriali, ognuno per le proprie competenze tecniche, prima della loro approvazione;

11) di nominare IPLA quale Responsabile esterno per il trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2017/679) tramite un apposito articolo del contratto di cui al punto 4);

12) di consentire l'accesso ai dati da trattare sia al responsabile che alle persone autorizzate al trattamento per i soli dati personali la cui conoscenza è necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dal contratto succitato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile.

Dati per amministrazione trasparente:

- Beneficiario: IPLA SpA - C.so Casale n. 476 - 10132 Torino - C.F. e P.IVA 02581260011
- Importo: 330.527,00 Euro (IVA inclusa)
- Dirigente responsabile: Arch. Francescantonio De Giglio
- Modalità individuazione beneficiario: procedura di affidamento diretto "in house" artt. 5 e 192 D.Lgs 50/2016

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Contratto per la disciplina della prestazione di servizio denominata “Interventi per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile per le aree interne. “Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) - D.L. n. 120/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 155/2021.” Affidamento diretto “in house” a IPLA SpA del servizio di redazione della Pianificazione territoriale ai fini antincendi boschivi, localizzata nel territorio delle Aree Interne Valli dell'Ossola, Valli di Lanzo, Valle Bormida e Valli Maira e Grana.

Con Determinazione n.del è stato affidato all'IPLA SpA il servizio in oggetto, regolato dalle condizioni di seguito riportate.

Articolo - 1 Oggetto

1. La Stazione appaltante è il Settore Protezione civile della Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica;
2. Le attività costituenti il servizio denominato REDAZIONE DEI PIANI TERRITORIALI DI PREVENZIONE AIB Ai sensi della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) (DL 120/2021, convertito nella L. 155/2021) sono descritte in dettaglio nella scheda progettuale di dettaglio allegata al presente Contratto e rappresentano il riferimento per le attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione.

Articolo 2 - Durata e modalità di esecuzione

1. Il Contratto ha durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.2024.
2. Le attività oggetto della prestazione sono le seguenti:
 - a) Supporto alla redazione delle linee guida per la redazione dei Piani di Prevenzione AIB Territoriali
 - b) Redazione di 4 Piani di Prevenzione AIB Territoriali sul territorio delle Aree Interne piemontesi

Articolo 3 - Stipulazione del contratto e inizio dell'esecuzione

Si prevede di considerare assorbito l'avvio dell'esecuzione del contratto dalla sottoscrizione dello stesso.

Articolo 4 - Modalità di esecuzione

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione ed è vietato il subappalto.
2. L'IPLA S.p.A. in qualità di affidatario si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente scrittura, nonché delle indicazioni impartite dalla Stazione appaltante.
3. Per tutte le attività per le quali è previsto, all'interno della scheda progettuale di cui all'art. 1, il ricorso a collaborazioni esterne o il ricorso a prestatori di servizi/professionisti, l'IPLA dovrà attenersi a procedure ad evidenza pubblica.
4. La Regione potrà fornire indirizzi e specifiche disposizioni o prescrizioni per quanto non indicato nella scheda progettuale di cui all'art.1.
5. La Regione si impegna a fornire all'IPLA S.p.A. le informazioni e la collaborazione necessarie per condurre le attività, in particolare per ciò che concerne il quadro istituzionale di riferimento e i rapporti con le altre strutture regionali e le altre pubbliche amministrazioni coinvolte.
6. Le attività di comunicazione, siano esse istituzionali o rivolte al pubblico, dovranno essere sempre portate a conoscenza della Regione preliminarmente alla loro realizzazione in modo da consentire alla Regione di esprimere eventuali indirizzi e valutazioni.

Articolo 5 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a euro 330.527,00 oneri fiscali inclusi.
2. Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione delle attività;
3. L'IPLA S.p.A. non può esigere dalla Stazione appaltante, per il servizio oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo si intende soddisfatta di ogni sua pretesa per le prestazioni di cui trattasi.

Articolo 6 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

In conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, l'IPLA S.p.A. non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto Società in-house.

Articolo 7 - Termini e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo verrà erogato con le seguenti modalità
 - a. un acconto, pari al 30% dell'importo complessivo di progetto, dietro presentazione di una dichiarazione di inizio attività;
 - b. uno stato di avanzamento pari al 40% dell'importo complessivo di progetto, dietro presentazione di relazione illustrativa dello stato di avanzamento lavori;
 - c. il saldo finale del restante 30%, dietro presentazione di un rendiconto finale.
2. I pagamenti sono effettuati dietro presentazione di regolari fatture intestate al Settore Protezione civile della Regione Piemonte, debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
3. Per gli stati d'avanzamento e i saldi le fatture potranno essere emesse solo dopo la consegna della relazione delle attività svolte e/o dalla consegna degli elaborati previsti e successivo assenso del Responsabile per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 10 comma. In caso di silenzio del Responsabile, l'assenso è acquisito nel termine di 10 gg lavorativi dalla consegna.
4. La consegna al Settore Protezione civile della relazione delle attività svolte e/o degli elaborati finali avviene mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it
5. Si prevede che il Responsabile del procedimento effettui il pagamento dei corrispettivi sulla base delle attestazioni di regolare esecuzione;
6. Laddove, nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva, si attiverà l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.

Articolo 8 - Verifica dei livelli di servizio quali-quantitativi

La verifica del servizio sarà effettuata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto come indicato all'art. 10 comma 2, ed è diretta a verificare la conformità del servizio al presente contratto e alla scheda progettuale di cui all'art. 1.

Articolo 9 - Proprietà dei risultati e dei prodotti

1. Tutti i documenti di studio e gli elaborati prodotti, anche da parte di consulenti e prestatori di servizi, sono di esclusiva proprietà della Regione.
2. La Regione concorda con l'IPLA SpA modalità, tempi e risorse per la divulgazione delle attività realizzate.
3. L'IPLA SpA può comunque utilizzare i risultati delle attività previste dal presente contratto dietro autorizzazione della Regione.

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento e direttore di esecuzione del contratto

1. Il Dirigente del Settore Protezione civile (A1821A) arch. Francescantonio De Giglio è il Responsabile del Procedimento.
2. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per le attività di controllo, di monitoraggio e per la verifica dei risultati, come previsto dall'art. 31, comma 5 del d.lgs.50/2016, è il Responsabile del Settore Protezione civile arch. Francescantonio De Giglio; il DEC è la dott.ssa Cristina Ricaldone
3. Il RUP si avvale di un Comitato tecnico intersettoriale Protezione civile-Foreste, per la valutazione dei Piani territoriali, ognuno per le proprie competenze tecniche, prima della loro approvazione.

Articolo 11 - Penali

1. L'affidatario si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto del servizio entro i termini stabiliti e con la massima diligenza.
2. Il mancato rispetto dei termini di consegna degli elaborati comporta, per ogni giorno di ritardo, il pagamento di una penale dello 0,3 per mille/giorno sull'importo netto complessivo del progetto, fatto salvo il diritto della Regione al risarcimento del danno ulteriore.
3. L'affidatario si impegna a fornire alla Regione preventiva, formale e pronta comunicazione in ordine a qualsiasi eventuale modifica e/o cambiamento organizzativo proprio tale da implicare impatti sull'esecuzione del servizio.

Articolo 12 - modalità di modifica del contratto

1. Eventuali modificazioni al presente contratto possono essere concordate per iscritto tra le parti limitatamente a modifiche dei contenuti della scheda progetto di cui all'art. 1 e a condizione che non comportino una variazione del corrispettivo di cui all'art. 5.
2. Le modificazioni dei contenuti sono disposte dal Responsabile del procedimento, anche sulla base di specifiche richieste da parte di IPLA .
3. Modificazioni di diversa natura devono essere preventivamente disposte con atto amministrativo da parte della Regione Piemonte.

Articolo 13 - Risoluzione anticipata, rideterminazione del corrispettivo e Recesso

1. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 108 e 109 del d.lgs. n. 50/2016, rispettivamente regolanti la risoluzione ed il recesso dal contratto.

2. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 14 - Responsabilità

L'IPLA S.p.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione.

Articolo 15 - Controversie e foro competente

Eventuali controversie che non possano essere definite a livello di accordo bonario sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Torino.

Articolo 16 - Protezione dei dati personali e riservatezza

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta il trattamento di dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del decreto legislativo 6 aprile 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679).

2. Il trattamento effettuato da IPLA per conto di RP è disciplinato dall'art. 28 del GDPR, ai sensi del quale il Delegato del Titolare, il dirigente del Settore Protezione civile (di seguito "Delegato") nomina IPLA Responsabile Esterno (di seguito "Responsabile") delle eventuali banche dati che in futuro potranno essere affidate.

3. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento del presente Contratto. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Delegato.

4. Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità come sopra definite, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente Contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà efficacia fintanto che il presente Contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il

rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche il presente contratto verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

5. Nello svolgimento del proprio incarico, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, il Responsabile dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

a) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche per la sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

b) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

c) vigilare - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Delegato - che gli incaricati al trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo (artt. 35-36 GDPR) ;

e) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

f) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati in azienda.

6. Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito. Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori. I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal

contratto. Conseguentemente, salvo diversa comunicazione formale da parte del Delegato, i dati non saranno:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto;
- b) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- c) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dal Contratto.

7. Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato un registro di tutte le categorie di attività relative ai trattamenti svolti per Suo conto evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

8. Con il presente Contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori sub-responsabili del trattamento nella prestazione del Servizio. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile, nei confronti del Delegato, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile provvederà periodicamente ad informare il Delegato dell'avvenuta selezione e contrattualizzazione di eventuali sub-responsabili. Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato può opporsi a tali modifiche.

9. Il Responsabile si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

10. Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali. Resta inteso che il presente Contratto non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalle attività di cui al presente articolo.

Articolo 17 - Piano anti-corruzione regionale

1. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento non dovrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, il beneficiario dell'affidamento rispetterà il Patto di integrità di seguito allegato, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo all'esclusione dall'affidamento e alla risoluzione del contratto.
3. Nel rispetto delle misure di prevenzione di cui al punto 4.1 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'operatore economico si impegna con la presentazione dell'offerta a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Articolo 18 - Imposta di bollo

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 642/1872 e s.m.i. in quanto stipulato tra Regione Piemonte e la società operante

in regime di “in house providing” strumentale IPLA S.p.A. equiparata ad una articolazione organizzativa della Regione Piemonte.

Articolo 19 - Oneri fiscali e spese

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.
2. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono poste a carico della parte richiedente.

Articolo 20 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto

La Regione Piemonte – Settore Protezione civile, C.F. 80087670016, con sede in Corso Marche 79 - TORINO, nella persona di Francescantonio De Giglio, nato ail in qualità di Dirigente del Settore Protezione Civile, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile

Il Dirigente del Settore
Francescantonio De Giglio
(firmato digitalmente)

La ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato ad il in qualità di Amministratore Unico, sottoscrive la presente lettera, ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO
(firmato digitalmente)

PATTO DI INTEGRITA' TRA

La Regione Piemonte – Settore Protezione civile, C.F. 80087670016, con sede in Corso Marche 79 -TORINO, nella persona di Francescantonio De Giglio, nato a il in qualità di Dirigente del Settore, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

E

la ditta IPLA S.p.A., P. Iva 02581260011, con sede in Corso Casale, 476 – 10132 Torino, nella persona di Andrea MORANDO, nato ad il in qualità di Amministratore Unico

SOMMARIO

PREMESSA

1. OGGETTO
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO
4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE
5. SANZIONI
6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ
7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera dd) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 3 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato;
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante. L'affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto

dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto. L'affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4 OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna a:

- a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (deliberazione Giunta Regionale n. 37-1051 del 21 febbraio 2020) nonché nel Codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione Giunta Regionale n. 1-1717 del 13 luglio 2015);
- b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;
- d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;
- e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 42 e 78 del decreto legislativo 50/2016 ed inoltre ad attuare quanto previsto nel Paragrafo 7.1 del Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;
- 2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;
- 3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può, anche d'intesa con ANAC, risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. c) e c bis) del d.lgs. 50/2016.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante (whistleblowing), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione.

ART.6 EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Per la Regione Piemonte:

Il Dirigente del Settore
Francescantonio DE GIGLIO
(firmato digitalmente)

Per IPLA S.p.A.:

L'Amministratore Unico
Andrea MORANDO
(firmato digitalmente)

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679
(Allegato alla lettera commerciale)**

Gentile IPLA SpA,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

1. i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Protezione civile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Dlgs 50/2016. I dati acquisiti a seguito della presente informativa relativa all'attività di affidamento di servizi o forniture saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare al trattamento ad erogare il servizio richiesto;
3. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Protezione civile;
5. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
6. i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
7. i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni cinque;
8. i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dati (DPO), tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1676/A1821A/2023 DEL 14/06/2023

Modifica N.: 2023/4625/2 della prenotazione 2023/4625

Descrizione: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)

Importo riduzione/aumento (€): -102.210,80

Importo iniziale (€): 152.210,80

Cap.: 114182 / 2023 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 E D.CIPESS 8/2022).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Impegno N.: 2023/14034

Descrizione: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI FINI ANTINCENDI BOSCHIVI, LOCALIZZATA NEL TERRITORIO DELLE AREE INTERNE VALLI DELL'OSSOLA, VALLI DI LANZO, VALLE BORMIDA E VALLI MAIRA E GRANA

Importo (€): 152.210,80

Cap.: 114182 / 2023 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 E D.CIPESS 8/2022).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69I23000690001

Soggetto: Cod. 67116

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1676/A1821A/2023 DEL 14/06/2023**

Impegno N.: 2023/14035

Descrizione: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI FINI ANTINCENDI BOSCHIVI, LOCALIZZATA NEL TERRITORIO DELLE AREE INTERNE VALLI DELL'OSSOLA, VALLI DI LANZO, VALLE BORMIDA E VALLI MAIRA E GRANA

Importo (€): 102.210,80

Cap.: 114182 / 2023 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 E D.CIPESS 8/2022).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69I23000690001

Soggetto: Cod. 67116

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 1676/A1821A/2023 DEL 14/06/2023

Impegno N.: 2024/1453

Descrizione: SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AI FINI ANTINCENDI BOSCHIVI, LOCALIZZATA NEL TERRITORIO DELLE AREE INTERNE VALLI DELL'OSSOLA, VALLI DI LANZO, VALLE BORMIDA E VALLI MAIRA E GRANA

Importo (€): 76.105,40

Cap.: 114182 / 2024 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. ATTUAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE PER LA PREVENZIONE E LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI INCENDI BOSCHIVI (D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 E D.CIPESS 8/2022).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Motivo assenza CIG: Affidamenti in house

CUP: J69I23000690001

Soggetto: Cod. 67116

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Accertamento N.: 2023/1703

Descrizione: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - D.L. N. 120/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 155/2021 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE AREE INTERNE.

Importo (€): 152.210,80

Cap.: 20524 / 2023 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. RISORSE TRASFERITE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 (D.CIPESS 8/2022)

Soggetto: Cod. 243060

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1676/A1821A/2023 DEL 14/06/2023**

Accertamento N.: 2024/152

Descrizione: STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI) - D.L. N. 120/2021 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 155/2021 - INTERVENTI PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER LE AREE INTERNE.

Importo (€): 76.105,40

Cap.: 20524 / 2024 - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE. PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI. RISORSE TRASFERITE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PRESENTATI AI SENSI DEL D.L. 120/2021 CONV. IN LEGGE 155/2021 (D.CIPESS 8/2022)

Soggetto: Cod. 243060

PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.003 - Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri

Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche